

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “L. VANVITELLI”

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro e di appalto

Regolamento

della COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO ISTITUITA
PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “L. VANVITELLI”

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

(art. 75 ss. d. lgs. 10 settembre 2003 n. 276)

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30) ed in particolare l’articolo 76, comma 1, lett. c) che indica, tra gli organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro, "le commissioni di certificazione istituite presso le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie", registrate nell’albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’art. 66 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382";

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 giugno 2004 (in Gazz. Uff. 30 luglio 2004, n. 177), con il quale si è provveduto all’Istituzione dell’albo delle commissioni di certificazione universitarie;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero del lavoro n. 48 del 5 settembre 2023 col quale la Commissione di certificazione istituita presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” è stata iscritta nell’albo delle Commissioni di certificazione istituite presso le Università;

CONSIDERATO che l’art. 78, comma 2, Decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dispone che le procedure di certificazione sono determinate all’atto di costituzione delle Commissioni di Certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche (di cui al comma 4 dell’art. 78) nonché dei principi fissati ai punti a-d dell’art. 78, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003;

RITENUTO di dover adottare un Regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento e le procedure di certificazione della Commissione stessa,

la Commissione di certificazione approva il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 – Composizione della Commissione di Certificazione

1. Ai sensi dell’articolo 76, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e del Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 48/2023 è iscritta nell’Albo delle Università abilitate alla certificazione dei contratti di lavoro tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione di certificazione, istituita presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”, giusta autorizzazione resa dal Consiglio di Dipartimento in data 5 aprile 2023 n. 4, recepita nel Decreto Direttoriale n. 38/2023.

2. La Commissione è composta come da relativo Decreto di istituzione del Direttore del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania n. 38/2023 e Decreto del Ministero del Lavoro n. 48/2023 di iscrizione all'Albo nazionale.
3. Eventuali nuove afferenze, previa istanza degli interessati, sono deliberate, previo parere della Commissione, dal Consiglio di Dipartimento, e disposte dal Direttore del Dipartimento, con proprio decreto. La nuova composizione è poi tempestivamente comunicata all'Autorità competente.
4. Il Presidente, anche al fine di assicurare il rispetto dei termini di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione, può costituire Sottocommissioni formate da un minimo di tre componenti, individuati tra i componenti della Commissione risultanti dalla Delibera del Consiglio di Dipartimento di istituzione o di modifica della Commissione. Le Sottocommissioni, presiedute dal Presidente o dal vice-Presidente o da un delegato, sono composte con la presenza di almeno un docente del settore scientifico disciplinare IUS 07 - Diritto del lavoro ed hanno autonomi poteri di certificazione e possono svolgere tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento.
5. Per la validità delle sedute e delle delibere della Commissione e di ciascuna Sottocommissione è richiesta la presenza del Presidente o del suo delegato e di almeno due membri. In caso di procedure conciliative è consentita anche la composizione monocratica dell'organo.
6. Il Presidente provvede a sostituire i membri delle Sottocommissioni assenti, scegliendoli tra i componenti della Commissione.
7. Il Presidente può essere sostituito temporaneamente in caso di impedimento o di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento da un componente della Commissione di certificazione scelto, dal Presidente stesso, tra i professori di Diritto del lavoro. La sostituzione definitiva del Presidente è deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", disposta dal Direttore del Dipartimento, con proprio decreto e comunicata alle autorità competenti.

Art. 2 – Sede

La Commissione di certificazione ha sede presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", Corso Gran Priorato di Malta, 81043 - Capua (CE). Ferma restando la sede della Commissione, per agevolare la procedura e la presenza personale delle parti interessate, su richiesta delle parti del contratto da certificare, la procedura di certificazione si potrà svolgere presso altra sede giudicata idonea dalla Commissione. Al fine di realizzare il migliore funzionamento della Commissione, le riunioni e le deliberazioni della Commissione e delle Commissioni istruttorie possono svolgersi anche in forma telematica, in collegamento audio e/o in videoconferenza.

Art. 3 - Commissioni istruttorie

1. La Commissione di certificazione può avvalersi di una o più Commissioni istruttorie anche in funzione delle convenzioni di volta in volta stipulate con soggetti pubblici e privati, individuali o collettivi. La Commissione istruttoria può svolgere tutte le attività preliminari all'attività di vera e propria certificazione e garantisce un'assistenza attiva alle parti negoziali e alla stessa Commissione di certificazione.
2. La Commissione istruttoria ha compiti esclusivamente istruttori e non deliberativi; provvede all'esame delle istanze assegnatele dal Presidente ed alla predisposizione e verbalizzazione di

osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione; può altresì essere incaricata dal Presidente di espletare l'audizione delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, redigendone verbale e riferendone per il seguito in Commissione.

3. In ogni caso, la Commissione delibera in maniera autonoma e non risulta in alcun modo vincolata dalle valutazioni delle Commissioni istruttorie.

4. La Commissione istruttoria è nominata dal Presidente. Della stessa fa parte necessariamente un docente di Diritto del lavoro.

Art. 4 – Incompatibilità e compensi

1. I membri della Commissione, delle Sottocommissioni e delle Commissioni istruttorie si astengono dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della Commissione e/o delle Sottocommissioni e/o delle Commissioni istruttorie relative a pratiche di certificazione che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti entro il quarto grado o conviventi; - di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato o autonomo; - di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; - di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; - di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti.

2. Quando sussista una delle ipotesi di incompatibilità l'interessato informa preventivamente il Presidente, che provvederà di conseguenza a non convocarlo o a sostituirlo.

3. Il Presidente della Commissione, in quanto responsabile dell'attività di certificazione, delega il commissario segretario Amministrativo del Dipartimento dott. Emilio De Simone a provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte dall'Università degli studi della Campania "L. Vanvitelli" in conto terzi (*id est*: D.R. n. 955/2022). Il corrispettivo dell'attività di certificazione, detratte le spese e l'accantonamento della quota del 3% da destinare al Fondo Comune di Ateneo, della quota del 2% da destinare al ristoro delle spese generali della struttura commissionaria, della quota del 3% per il bilancio di Ateneo, nonché del 1% per il fondo di solidarietà (cfr. art. 8, Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi di cui al D.R. n. 955/2022) verrà destinato dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Presidente della Commissione, in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento di Ateneo, alla remunerazione delle unità personale amministrativo e tecnico in servizio presso il Dipartimento e titolare di incarichi per lo svolgimento di specifiche attività di supporto alla Commissione ed alla remunerazione del Presidente della Commissione e, su proposta del Presidente della Commissione, dei Commissari incaricati per lo svolgimento di specifiche attività di certificazione.

4. Il Presidente e i Commissari aventi diritto al compenso possono richiedere la devoluzione in tutto o in parte del compenso al Dipartimento per finanziare le attività di ricerca, finanziare o cofinanziare borse di studio, assegni di ricerca e borse di dottorato.

Art. 5. - Convenzioni con il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli" per l'Attività di certificazione

1. Come previsto dall'art. 76 co. 1, lett. c) d. lgs. n. 276 del 2003 l'attività di certificazione è svolta dalla Commissione nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati dall'Università con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'art. 66, D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e del

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte dall'Università degli studi della Campania in conto terzi (emanato con D.R. n. 955/2022). L'Attività di certificazione può essere fornita dalla Commissione anche sulla base di convenzioni che il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania stipula con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 66, D.P.R. n. 382/80 e in conformità al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte dall'Università degli studi della Campania in conto terzi (emanato con D.R. n. 955/2022).

2. Le Convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono il corrispettivo dovuto per l'Attività di certificazione, anche tenendo conto di Convenzioni e Accordi quadro stipulati con enti e imprese o loro associazioni o organizzazioni rappresentative.

Art. 6. Istanza di certificazione

1. Ai sensi dell'art. 75, co. 1, del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i contratti di lavoro e per i contratti di appalto.

2. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto. L'istanza di certificazione, redatta in conformità al modello pubblicato sul sito internet del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania, è sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari e inviata mediante procedura telematica PEC o, in mancanza, per raccomandata a.r.

4. Sono requisiti essenziali dell'istanza: a) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata; b) l'indicazione della natura giuridica e del tipo di contratto per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale; c) l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione; d) l'allegazione di copia del contratto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti; e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l'allegazione di copia degli stessi; f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della qualità legale dei firmatari; g) l'allegazione di copia del documento di identità dei firmatari.

5. La pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno degli organi abilitati dall'art. 76 D. Lgs. n. 276/03 rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza alla Commissione.

6. Nel caso di diniego di certificazione emesso dalla Commissione o da un altro organo abilitato dall'art. 76 D. Lgs. n. 276/03, una successiva istanza può essere proposta alla Commissione soltanto se fondata su presupposti e motivi diversi.

7. Le condizioni di procedibilità dell'istanza sono valutate dalla Commissione.

8. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 5, dalla data di ricezione della istanza, ovvero della documentazione integrativa richiesta, decorre il termine di cui all'articolo 78, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 276/03, riportato al successivo co. 10.

9. L'eventuale richiesta di documentazione integrativa deve essere spedita dalla Commissione alle parti interessate entro il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'istanza.

10. Il procedimento sarà portato a termine entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione che venga richiesta dalla Commissione. Il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra si intende sospeso nei periodi feriali, intendendosi per tali quelli compresi tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre, tra il venerdì precedente la Pasqua e il mercoledì successivo.

11. I costi della procedura di certificazione sono determinati secondo apposito tariffario allegato in copia al presente regolamento.

Art. 7. Calendario dei lavori e audizione delle parti

1. Ricevuta l'istanza di certificazione, il Presidente della Commissione, valutata la regolarità della documentazione e tenuto conto del carico di lavoro della Commissione, provvede ad assegnare eventualmente le domande alle Sottocommissioni e a convocare le parti al fine di procedere alla certificazione del contratto secondo il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il Presidente convoca i membri della Commissione a mezzo posta elettronica ai rispettivi recapiti, comunicando la data della seduta e l'elenco delle pratiche inserite nell'ordine del giorno.

3. Nel caso in cui si riscontri la necessità di integrazione della documentazione il Presidente ne dà comunicazione alle parti sospendendo contestualmente il termine di cui all'art. 78, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 276/03.

4. La comunicazione del calendario delle sedute alla Direzione Territoriale del lavoro ha valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 276/03 e può essere effettuata tramite posta elettronica o fax. Le Autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti, debitamente informate del procedimento dalla Direzione Territoriale del Lavoro e dalla Commissione, possono presentare eventuali osservazioni alla Commissione.

5. Le parti sono convocate presso la Commissione o la Commissione istruttoria nella data e nell'ora stabilite dalla Commissione.

6. L'eventuale assenza ingiustificata anche di una sola delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova istanza.

7. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare ai sensi di legge da un soggetto comunque munito di specifica delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante. Le parti possono farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti.

8. In nessun caso l'assistenza può essere prestata dal medesimo soggetto in favore di entrambe le parti. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte.

9. Alle sedute della Commissione possono partecipare con funzioni consultive le autorità pubbliche di cui all'art. 78, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 276/03. Le medesime autorità possono presentare osservazioni alla Commissione di certificazione. A tal fine la prima seduta della Commissione avverrà non prima che siano trascorsi tre giorni dall'inizio del procedimento.

Art. 8. Deliberazioni e atto di certificazione

1. Il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica un relatore scelto tra i componenti ordinari della Commissione. Il relatore predispose, sentita la Commissione istruttoria eventualmente interessata, una scheda illustrativa per ciascuna istanza pervenuta e provvede all'annotazione dei lavori della Commissione.
2. Completata la fase istruttoria, udito il relatore, la Commissione delibera a maggioranza. In caso di parità decide il Presidente. L'atto di certificazione o di diniego della certificazione emesso è opportunamente motivato.
3. Nell'atto emanato è indicata l'Autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo. Il provvedimento di certificazione indica espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.
4. Dell'audizione delle parti e di ogni fase del procedimento è redatto verbale che viene allegato al provvedimento adottato e ne costituisce parte integrante.
5. Il provvedimento di certificazione o di diniego viene redatto in forma scritta in triplice originale: due vengono consegnati o trasmessi alle parti che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione, il terzo rimane agli atti della Commissione.
6. Gli effetti dell'atto di certificazione decorrono dalla data di sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente della Commissione.

Art. 9 – Comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro e accesso alla documentazione

1. La Commissione comunica alla Direzione Provinciale del Lavoro l'inizio del procedimento ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 78, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 276/03 quando è in possesso dell'istanza di certificazione completa dell'eventuale documentazione integrativa richiesta alle parti. La comunicazione dell'inizio del procedimento alla Direzione Provinciale del lavoro contiene l'indicazione delle parti e della loro sede, residenza o domicilio, oltre che la data di ricevimento dell'istanza da parte della Commissione e della data in cui tale istanza sarà discussa.
2. Oltre ai membri della Commissione, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla documentazione inerente all'attività della Commissione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.

Art. 10 – Conservazione dei contratti certificati

1. I contratti certificati e la relativa documentazione sono conservati presso la Commissione per un periodo di cinque anni dalla data di estinzione del contratto stesso. A tal fine le parti s'impegnano a comunicare alla Commissione l'estinzione dei contratti certificati.
2. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti a mente della vigente normativa.
3. La Commissione può fornire copia del contratto certificato, su loro richiesta, ai servizi competenti di cui all'art. 4-bis, comma 5, D. lgs. 21 aprile 2000 n. 181 oppure alle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.

Art. 11 - Istanza di conciliazione

1. Le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti che intendano presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 3, D. lgs n. 276/03 esperiscono davanti alla Commissione il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. lgs. n. 276/03.
2. L'istanza di conciliazione è redatta per iscritto e sottoscritta dalla parte interessata (o legale rappresentante della stessa) in conformità al modello predisposto e reso disponibile all'indirizzo internet della Commissione.

Art. 12 - Requisiti dell'istanza di conciliazione

1. Sono requisiti essenziali dell'istanza di conciliazione: a. l'esatta individuazione della parte richiedente, del domicilio o della sede o della dipendenza dell'azienda interessata; b. l'indicazione delle causali per le quali si richiede l'espletamento del tentativo di conciliazione. In particolare l'istante specifica se il procedimento è stato richiesto per erronea qualificazione del contratto, difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione o vizi del consenso (circostanza, quest'ultima, limitata alle parti contrattuali); c. la sottoscrizione in originale della parte e, nel caso in cui non si tratti di persone fisiche, l'indicazione della legale qualità del firmatario.

Art. 13. - Presentazione dell'istanza di conciliazione

1. L'istanza di conciliazione è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumenti telematici PEC, nonché comunicata (con le medesime modalità) alla controparte nei confronti della quale il procedimento è promosso.
2. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
3. La Commissione, ricevuta la richiesta, dà luogo al tentativo di conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta o dal ricevimento delle eventuali integrazioni richieste alle parti.
4. Il tentativo di conciliazione viene espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta o dal ricevimento delle eventuali integrazioni richieste alle parti.
5. Trascorso inutilmente il termine sub 4, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell'articolo 412 bis c.p.c.

Art. 14. - Convocazione delle parti

1. Il Presidente, acquisita l'istanza e verificata la regolarità e completezza della stessa ovvero acquisite le necessarie integrazioni, fissa la data della convocazione avanti alla Commissione o Sottocommissione dandone comunicazione alle parti interessate.

Art. 15- - Tentativo di conciliazione

1. Le parti della procedura possono intervenire personalmente o farsi rappresentare da rappresentante munito di apposita procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata attribuenti al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia.

2. La Commissione, assunte informazioni e chiarimenti delle parti a specificazione/contestazione dell'oggetto dell'istanza avanzata, tenta la conciliazione.
3. Se la conciliazione viene raggiunta: a. viene redatto verbale di conciliazione contenente la descrizione dettagliata delle intese raggiunte dalle parti, le eventuali variazioni apportate al contratto certificato o al programma negoziale oppure alla successiva attuazione; b. il verbale viene sottoscritto dalle parti del procedimento e dal Presidente della Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione la quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere (2113 c.c.); c. un originale del verbale viene conservato dalla Commissione agli atti d'ufficio. A ciascuna parte del procedimento viene consegnato originale del verbale; d. ulteriore originale del verbale viene trasmesso alla Direzione Territoriale del Lavoro di competenza entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso;
4. Se la conciliazione non viene raggiunta: a. viene redatto verbale di mancata conciliazione contenente l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore; b. si procede agli adempimenti sub punto 3 lettere b), c) e d).
5. Se la conciliazione non viene raggiunta per la mancata presenza di una o di entrambe le parti: a. la Commissione redige verbale di mancata comparizione; b. il verbale viene sottoscritto dalla Commissione ed, eventualmente, dalla parte presente; c. si procede agli adempimenti sub punto 3 lettere b) (con riferimento alla Commissione ed alla parte eventualmente presente), c) e d). La Commissione conserva unitamente al proprio originale anche quello della parte non comparsa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento in merito all'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 80 comma 4 del d. lgs. 276/2003 si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 410 e segg. c.p.c.

Art. 16 - Procedure per le altre ipotesi di certificazioni e funzioni

1. Si applicano in quanto compatibili le procedure previste per la certificazione alle procedure previste per l'esercizio delle altre funzioni che può svolgere la Commissione di certificazione.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali, riservatezza delle informazioni e responsabilità

1. La Commissione raccoglie e tratta i dati personali ai fini strettamente necessari allo svolgimento delle attività contemplate dalla legge e disciplinate dal presente Regolamento.
2. I dati raccolti in ottemperanza al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni ad opera del d.lgs. n. 101/2018 e al Regolamento Europeo 2016/679 - GDPR General Data Protection Regulation, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. Il Titolare del trattamento è l'Università degli studi della Campania nella persona del Rettore.
4. Nell'informativa per il trattamento dei dati, reperibile nel sito della Commissione, sono indicati modalità, responsabili e procedure del trattamento stesso.
5. La Commissione ed i collaboratori dei quali si avvalga non possono portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui fossero venuti a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

6. Nell'esecuzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento la responsabilità del Dipartimento di Economia e dei componenti della Commissione è limitata ai soli casi di dolo ovvero colpa grave.

Art. 18. - Pubblicità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato dalla Commissione in data.....è pubblicato sul sito web del Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi della Campania "L.Vanvitelli" e trasmesso all'Autorità competente.